

Allegato B)

Regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale

PREMESSA

Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori. L'art. 3 comma 3 lettera c) del suo Statuto valorizza e promuove le attività sportive come strumenti che favoriscono la crescita, la socializzazione e l'integrazione delle persone, elementi fondamentali per la salute e l'educazione dell'individuo. Favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art 118 della Costituzione e dell'art. 3 comma 3 lettera d) del suo statuto.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'art. 90 comma 25, Legge 27/12/2002 n° 289 e dalla Legge Regionale Toscana 03/01/2005 n° 6 e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.

Art. 2 Definizione di impianto sportivo

Ai fini del presente regolamento, si intende per "Impianto sportivo" il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori).

L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (per la definizione è essenziale la presenza dello spazio di attività):

Spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi);

Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi);

Impianti tecnici (idrosanitari, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);

Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi);

Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla L.R. 28/2005, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, altri servizi collegati alla struttura sportiva, purché in linea con quanto contemplato dalla Regolamentazione Urbanistica vigente

Art. 3 Forme di gestione

Il Comune di Capannori potrà gestire gli impianti sportivi di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:

a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti Pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.

b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti ai soggetti di cui all'art. 5, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivanti da procedure ad evidenza pubblica specifiche individuate per ogni tipologia di impianto, sulla base degli art. 7 e 11 del presente regolamento o comunque secondo le modalità previste dal D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), con particolare riferimento all'art. 113 comma 5 del decreto suddetto dove sono stabilite le modalità di gestione dei servizi pubblici a "rilevanza economica".

La concessione in gestione degli impianti sportivi parti integranti di complessi scolastici riguarda solo ed esclusivamente l'orario extra scolastico.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente gli spazi degli impianti affidati in gestione per proprie manifestazioni, dandone al soggetto affidatario un congruo preavviso che sarà valutato in relazione alla tipologia dell'evento. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare – campionati).

Art. 4 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale o ad esso affidati, i quali alla regolare scadenza dei relativi rapporti contrattuali, si adegueranno alla presente disciplina

Art. 5 Soggetti affidatari e requisiti di partecipazione

La concessione in gestione degli "impianti sportivi ordinari" di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del presente regolamento, avviene in via preferenziale a favore di :

1. Società od associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
2. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
3. Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
4. Consorzi, associazioni tra i soggetti di cui ai punti 1, 2, e 3, anche con altri soggetti di promozione sociale.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento nel rispetto dei principi fissati nelle convenzioni tipo.

Requisiti di partecipazione:

1. compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
2. assenza di debiti nei confronti del Comune di Capannori, salvo – alla data di presentazione delle offerte – contestualmente la presentazione da parte del soggetto debitore di un congruo piano di ammortamento per l'estinzione, e che dovrà poi essere approvato dal dirigente del Servizio competente.
3. Valutazione dei profili economici ed accertamento dell'affidabilità economica della società richiedente mediante presentazione del bilancio o rendiconto dell'ultimo anno di attività, sottoscritto dal legale rappresentante della società con allegata copia dello statuto sociale.

Art. 6 Apertura ai singoli cittadini

L'utilizzo degli impianti sportivi può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, anche a singoli cittadini o aggregati in squadre occasionali senza discriminazione di razza, sesso, religione sentito il gestore.

Art. 7 Tipologia degli impianti

La procedura di selezione è differenziata sulla base della seguente classificazione:

a) - le strutture che hanno una prevalente valenza sportivo-sociale o che, per dimensioni od ampiezza dell'utenza o per il fatto di costituire sede di riferimento di specifiche discipline sportive, da configurarsi come "impianti ordinari", seguono le procedure di selezione ordinaria di cui al presente Regolamento;

b) - gli impianti la cui gestione avviene secondo logiche a rilevanza economica, da configurarsi come "impianti a rilevanza economica", sono gestiti in conformità agli indirizzi espressi dall'organo politico ed alle determinazioni assunte dal dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente.

L'affidamento degli "impianti ordinari", avviene sulla base della convenzione che il dirigente incaricato provvederà alla stesura, tenuto conto delle diverse caratteristiche organizzative, economiche e gestionali dell'impianto e della disciplina sportiva di riferimento.

Per gli impianti assegnati in concessione sarà prevista l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale prevederà, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta.

I motivi oggettivi sono da individuarsi nella pluralità di soggetti utilizzatori, nonché nei casi in cui la complessità degli impianti tecnici richiede alti costi per rendere funzionale l'assegnazione dei contratti di fornitura a soggetti terzi.

Art. 8 Procedura per l'affidamento in gestione

La procedura di selezione per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo classificato come "impianto ordinario" ad un soggetto concessionario avverrà tramite avviso pubblico. L'avviso dovrà avere una diffusa pubblicità sul territorio idonea a garantirne l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati.

La procedura di selezione contenuta nell'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui all'art. 11 con i relativi punteggi assegnati dalla specifica commissione tecnica di cui al successivo articolo 9.

L'offerta potrà essere presentata da tutti i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, tenendo conto che non potranno essere aggiudicatari di più di un impianto della medesima natura.

Si potrà derogare a tale principio previa deliberazione della Giunta Comunale, con atto puntualmente motivato e comunque tenendo conto della disponibilità di un numero sufficiente di impianti in riferimento ai soggetti richiedenti.

La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con "rilevanza economica" viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

Art. 9 Commissione tecnica

La commissione per l'affidamento degli impianti sportivi ordinari" di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) sarà costituita ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 10 Durata

L'avviso pubblico indica la durata della concessione che ordinariamente è fissata in cinque anni, salvo disdetta delle parti, da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

La durata potrà essere prolungata fino ad un massimo di anni 20 qualora il soggetto affidatario, nel progetto di gestione dell'impianto sportivo, dimostri di voler investire risorse significative per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento od adeguamento dell'impianto così come indicato nel successivo articolo 15 (manutenzioni) comma 5 e 6.

In questo caso la determinazione della durata dell'affidamento in gestione sarà adeguatamente ponderata e motivata proporzionalmente all'ammontare dell'investimento effettuato, documentato da un piano economico-finanziario relativo alla gestione dell'impianto e finalizzato alla promozione dell'attività sportiva e dell'implementazione e miglioramento dell'impianto stesso.

Art. 11 Criteri di scelta dell'affidatario in concessione

I soggetti di cui all'art. 5 interessati all'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, dovranno allegare alla relativa domanda un progetto che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Le modalità di scelta dei soggetti ai quali si intende affidare la gestione degli impianti sportivi, devono tenere conto dei criteri legali previsti dall'articolo 3 della Legge n.6/2005 e dei seguenti ulteriori criteri:

1. esperienza gestionale in genere, nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare, natura dilettantistica e volontaria del soggetto;
2. Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato ;
3. Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale;
4. Proposte specifiche di servizi ed attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischi ed alle diverse attività motorie, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compresa l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva;
5. Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto ed al programma temporale di manutenzione, indipendentemente dalla loro rilevanza economica.

Ulteriori criteri di valutazione delle offerte

1. Indirizzo di preferenza ai soggetti richiedenti che hanno sede nella frazione dove è ubicato l'impianto sportivo e che svolgono i più importanti campionati federali di categoria;
2. Indirizzo di preferenza ai soggetti richiedenti che hanno contribuito alla realizzazione dell'impianto e che hanno sede o svolgono attività di promozione nella frazione dove è ubicata la struttura sportiva;
3. Eventuale iscrizione al forum delle associazioni del Comune di Capannori.

L'Amministrazione Comunale potrà assegnare ai soggetti affidatari dell'impianto un contributo a sostegno della gestione, subordinato alla disponibilità finanziaria del bilancio annuale, nel caso in cui sia accertata la natura puramente dilettantistica e fondata sul volontariato, nonché sulle attività sociali previste dal comma 2 punto 4 del presente articolo.

Art. 12 Sanzioni – decadenza e revoca

Il soggetto concessionario ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove non attenda o non rispetti in tutto od in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella relativa convenzione, oltre ad incorrere nella possibilità di decadenza, al concessionario verranno applicate, su proposta del

dirigente competente, come individuato dal funzionigramma dell'Ente, sanzioni amministrative, pecuniarie, variabili da € 100,00 (Euro cento/00) ad € 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni singola infrazione, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 art. 7 bis comma 1.

In particolari risulteranno sanzionati i seguenti comportamenti:

Variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione;

Mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva, area di supporto, area esterna;

Mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva, area di supporto, area esterna;

Mancato rispetto della custodia;

Mancato rispetto applicazione tariffe;

Mancata esposizione delle tariffe;

Mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;

Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, come disciplinati dall'allegata convenzione.

In caso di gravi e reiterati adempimenti, previa diffida da parte degli uffici preposti, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la revoca della concessione con effetto immediato, fatto salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Il mancato rispetto del piano di ammortamento estinzione debiti di cui all'art. 5 comma 2 costituirà grave inadempimento e darà luogo alla revoca della concessione .

Per motivi di esigenze di interesse pubblico, la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 3 (tre) in ragione della peculiarità del patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Controlli

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento, è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od all'attività che vi si svolge.

Il controllo e la vigilanza non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione Comunale nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezza dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione, sottoscritti a cura del gestore, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente, si riserva di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, con le modalità del testo della convenzione tipo approvata con il presente Regolamento.

Art. 14 Tariffe

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l'uso degli impianti sportivi, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti

dall'applicazione delle tariffe saranno a favore del concessionario. Per le prestazioni di servizi resi dovrà essere osservata la normativa vigente.

Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere esposto in maniera ben visibile all'interno dell'impianto sportivo.

Art. 15 Manutenzioni

Le competenze inerenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno indicate esplicitamente nelle singoli convenzioni .

Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione od alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'amministrazione Comunale dovrà approvare il relativo progetto che sarà redatto in condivisione con il dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente; a tale dirigente competerà inoltre il controllo dei lavori durante l'esecuzione e l'accertamento della regolare esecuzione.

Qualora l'impianto sia affidato in concessione a società sportiva che nella rispettiva disciplina illustra il Comune di Capannori al miglior livello, è data la possibilità alla società stessa, previo parere della Giunta Comunale e dagli uffici competenti, di poter prevedere per la durata della concessione all'installazione di una insegna che denomina il nome della società abbinato all'eventuale sponsor della società stessa.

L'installazione, la manutenzione e la successiva rimozione con il ripristino preesistente dei luoghi dell'insegna che indica la denominazione, è a totale carico e responsabilità del concessionario che verserà comunque all'ufficio competente dell'Amministrazione le imposte previste dai regolamenti per le insegne e la pubblicità.

Art. 16 Divieto di sub concessione

E' fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.

E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di poter subconcedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva, quali ad esempio la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto aggiudicatario.

I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dal dirigente del servizio dal quale dipende la funzione sport.

L'utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto può venire con autorizzazione derivante da deliberazione della Giunta Comunale o da autorizzazione formale scritta rilasciata dal dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente.

Art. 17 Pubblicità commerciale

I gestori degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i gestori degli impianti può essere esercitata anche dalle società sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le previsioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contudente e allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di

emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possono derivarne a terzi, tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Art. 18 Canone

Alla convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto aggiudicatario, verrà applicato un canone d'uso annuo da corrispondere in due soluzioni, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno di affidamento.

L'importo del canone sarà indicato nell'avviso di selezione e stabilito dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Sport.

Art. 19 Norme transitorie

In relazione a quanto previsto dall'art. 4, le convenzioni in atto conservano efficacia fino a scadenza e comunque fino all'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento.

L'amministrazione promuoverà specifici protocolli d'intesa rivolti alla volturazione delle utenze con gli enti erogatori della fornitura di gas, acqua ed elettricità, al fine di garantire alle società sportive che saranno intestatarie dei suddetti contratti di utenza, le stesse condizioni praticate nei confronti dell'Amministrazione Comunale.